

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VASTO

in composizione monocratica, nella persona del dott. Fabrizio Pasquale, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento civile iscritto al n. xxx del Ruolo Generale Affari Civili, avente ad oggetto: mutuo

TRA

P(omissis) (c.f.), rappresentato e difeso dall'avv. (omissis), presso il cui studio, con sede in (omissis), è elettivamente domiciliato;

ATTORE

Ε

BANCA 1(già BANCA 0), (p.iva omissis), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. (omissis), presso il cui studio, con sede in (omissis), è elettivamente domiciliata;

CONVENUTO

FATTO

1. P(omissis) ha convenuto in giudizio, innanzi a questo Tribunale, la **BANCA 1**, deducendo di aver stipulato, in data 08/02/2010, un contratto di mutuo ipotecario (n. omissis) con la **SOCIETA'** (successivamente incorporata dalla odierna convenuta), onde ottenere l'erogazione in suo favore della somma di \in 60.000,00 per l'acquisto di un immobile (avvenuto in data 08.02.2010), da restituirsi in quindici anni mediante il pagamento di n. 180 rate mensili.

In particolare, l'attore ha dedotto che il tasso di interesse pattuito (variabile con Cap rate) fosse pari al 2,795% annuo ("oltre costi che formano il tasso effettivo globale applicato") e che il tasso di mora fosse stabilito nella misura di tre punti percentuali in più del tasso applicato al finanziamento (pertanto, nella misura del 5,795%). Quindi - sulla scorta della perizia econometrica di parte, ritualmente prodotta in giudizio − il **OMISSIS** ha aggiunto di avere indebitamente corrisposto alla banca finanziante la complessiva somma di € 13.919,40, dal momento che − essendo il tasso soglia antiusura (ex art. 2 della L. 108/1996) pari al 4,38% alla data della stipula del contratto − il mutuo risultava essere usurario, in ragione della previsione di un T.E.G. (indicato in contratto pari al 3,355%) che, con l'aggiunta di un "differenziale di mora" del 3%, avrebbe superato il summenzionato tasso soglia.

Sulla scorta di tali premesse, l'attore ha chiesto l'accertamento e la declaratoria di usurarietà degli interessi pattuiti nel contratto di mutuo stipulato con la banca, con conseguente dichiarazione di gratuità del medesimo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1815, 2 comma c.c.; ha, inoltre, chiesto disporsi la compensazione delle somme, a suo dire, indebitamente corrisposte a titolo di interessi con quelle ancora dovute a titolo di sorte capitale, con conseguente accertamento della debenza della minore somma di € 12.781,57, quale residuo capitale da rimborsarsi a favore della banca, dal momento che, alla data del 31/03/2019, "il debito in linea capitale (...) risulta pari a € 26.700,97"; ha, infine, avanzato domanda di risarcimento del danno, genericamente

Tribunale Civile di Vasto quantificato in € 10.000,00, il tutto con vittoria di spese ed onorari di causa.

- 2. Si è costituita in giudizio la **BANCA 1**, contrastando articolatamente le avverse richieste, opponendosi all'ammissione della chiesta c.t.u. contabile (in quanto ritenuta meramente esplorativa) e concludendo per il rigetto della domanda attorea e per la condanna di controparte ex art. 96 c.p.c., con vittoria di spese ed onorari di causa.
- 3. Nel corso dell'istruttoria, il Giudice, ritenuta la necessità di disporre l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio di natura contabile, nominava come c.t.u. la dott.ssa (omissis), conferendole l'incarico di cui all'ordinanza dell'11/12/2020.

DIRITTO

1. La domanda è infondata e, pertanto, non merita di essere accolta.



- 2. Deve, preliminarmente, prendersi atto che non è stata sollevata alcuna contestazione sulla effettiva erogazione delle somme finanziate, nella misura e per gli importi indicati dall'attore. Invero, dall'analisi della documentazione versata in atti, non si riscontra la presenza del contratto di mutuo, dal momento che parte attrice si è limitata a produrre soltanto un "Documento di Sintesi" delle condizioni contrattuali stabilite dalle parti. Tuttavia, detto documento appare allo scrivente idoneo a comprovare la sussistenza del rapporto negoziale, anche sul rilievo che è risultata incontestata dalla parte convenuta la circostanza di aver concesso al **OMISSIS** il finanziamento nel periodo cui si riferisce la produzione documentale, dalla quale, peraltro, si evincono con chiarezza le clausole contrattuali applicate dall'istituto mutuatario e oggetto di censura.
- 3. Nel merito, va rilevato che i profili di doglianza sollevati da parte attorea hanno richiesto (soprattutto alla luce del recente arresto giurisprudenziale di legittimità di cui Tribunale Civile di Vasto alla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 19597/2020) l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio di natura contabile che sulla base del materiale documentale versato in atti, mediante analisi e valutazione approfondita, puntuale, correttamente motivata ed esente da errori tecnici o logici e, per questo, pienamente condivisibile ha accertato che il contratto di mutuo di cui si controverte non è affetto da usurarietà.

In particolare, l'ausiliario del giudice – premettendo che "il contratto prevede un rimborso nel termine massimo di 15 anni e il pagamento di rate mensili il cui importo varia in seguito all'adeguamento del tasso di interesse" - ha evidenziato che il tasso di interesse iniziale (TAN) rilevato al momento della stipula del contratto, è pari al 2,795%. Sulla base di questo - tenendo conto delle spese iniziali, come le spese di istruttoria, assicurative e l'imposta sostitutiva, che ammontano a complessivi € 1.480,00 − il c.t.u. ha sviluppato il calcolo del T.A.E.G. (effettuato alla luce delle prescrizioni del quesito postogli ed in piena conformità con i criteri stabiliti dalla citata sentenza delle Sezioni Unite n. 19597/2020), che è risultato essere pari al 3,355% e, pertanto, inferiore al tasso soglia antiusura di riferimento, individuato nella misura del 4,38%.

Sul punto, non si ritiene assolutamente condivisibile l'assunto attoreo circa la necessarietà di operare la sommatoria, ai fini della verifica dell'usurarietà, del tasso corrispettivo con quello moratorio; invero, tale impostazione difensiva sembra trascurare la diversa funzione assolta dagli interessi corrispettivi e dagli interessi moratori, ribadita dalla ormai granitica giurisprudenza di legittimità, secondo la quale "(...) i primi costituiscono la controprestazione del mutuante e i secondi hanno natura di clausola penale, in quanto costituiscono una determinazione convenzionale preventiva del danno da inadempimento". Pertanto, ai fini della verifica del superamento del limite stabilito dalla L. 108/96, "essi non si possono fra loro Tribunale Civile di Vasto cumulare..." (cfr. Cass. n. 26286/2019).

4. Inoltre, il consulente incaricato ha rilevato una difformità – che, secondo parte attrice, costituirebbe una violazione dell'art. 117 T.U.B. - tra il suddetto valore "ricalcolato" (3,355%) e quello indicato nel documento di sintesi del contratto (3,330%).

In merito, occorre osservare, in primo luogo, che secondo la giurisprudenza maggioritaria, sia di merito che di legittimità, il TAEG/ISC non è un tasso d'interesse o una specifica condizione economica direttamente applicabile al contratto di finanziamento (sussumibile, perciò, nella più ampia categoria di "prezzo"), ma esprime in termini percentuali il costo totale effettivo del credito, svolgendo quindi una funzione propriamente informativa (cfr., ex multis, Trib. Bologna n. 20123/2018; Trib. Torino n. 2210/2018, n. 4233/2018 e n. 86/2019; Appello Torino, ord. 28.1.2020).

Si osservi, inoltre, che l'indicatore sintetico di costo serve solo ad informare il mutuatario del costo complessivo del credito a lui erogato, mentre le varie voci di costo – compresa, prima di tutto, la misura degli interessi corrispettivi – sono pattuite in altre specifiche clausole. Pertanto, la parte mutuataria avrebbe dovuto dedurre che, a causa della errata informazione sull'ISC, era stata indotta a stipulare un mutuo che altrimenti, conoscendone davvero il costo effettivo, non avrebbe stipulato (in tal senso, Trib. Napoli n. 183/2018). L'ISC non costituisce, infatti, un tasso di interesse o una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, ma svolge unicamente una funzione informativa finalizzata a mettere il cliente nella condizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi. Ne discende che l'omessa o l'erronea indicazione dell'ISC non incide sulla validità del contratto, ai sensi dell'art. 117 TUB, ma può al più rilevare sotto il profilo della responsabilità contrattuale e/o precontrattuale dell'istituto di credito, nell'ipotesi in cui venga dedotto uno specifico



danno eziologicamente connesso all'inadempimento dell'obbligo informativo gravante sull'istituto mutuante.

In tal senso, si è recentemente pronunciata la Suprema Corte di Cassazione, statuendo che: "in tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993; l'applicazione di condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate può, tuttavia, determinando la violazione di regole di condotta della banca, dar luogo a responsabilità contrattuale o precontrattuale di quest'ultima" (cfr., Cass. n. 4597/2023; Cass. n. 39169/2021).

Ne consegue che, laddove, pur non essendo stato reso noto l'ISC nella sua esatta entità, siano stati dettagliatamente indicati tutti i costi e gli oneri a carico del cliente - che, in tal modo, è stato reso edotto dell'impegno economico complessivamente derivante dall'operazione di finanziamento - alcuna violazione può in concreto ipotizzarsi (Trib. Roma n. 121/2018).

Tale evenienza è proprio quella che si è verificata nella fattispecie in esame. Ed invero, nel caso in questione, sebbene il c.t.u. abbia rilevato che l'ISC - o altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG) - ricalcolato sia difforme da quello segnalato nel documento di sintesi (pari a 3,330%), tuttavia si può fondatamente ritenere che il mutuatario sia stato adeguatamente edotto del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, attraverso la dettagliata indicazione di tutti gli oneri e costi a suo carico, dal momento che questi risultano espressamente indicati nel "Documento di Sintesi" prodotto agli atti dal medesimo mutuatario, sulla base del quale l'ausiliario del giudice ha potuto, altresì, concludere che "il TAEG così determinato risulta inferiore al tasso soglia usura rilevato da Banca d'Italia per il periodo 01.01.2010 – 31.03.2010 per le operazioni classificate come MUTUI IPOTECARI A TASSO VARIABILE, pari al 4,38%".

5. In merito alla commissione di estinzione anticipata e alla dedotta incidenza di quest'ultima sul T.E.G., deve considerarsi come la specifica argomentazione sottesa alla contestazione risulta superata alla luce del recente pronunciamento della Suprema Corte (cfr., Cass., Sez. III, 07.03.2022, n. 7352) in ragione del quale, facendo applicazione dei principi già espressi dalle Sezioni Unite (cfr., Cass., n. 1959/2020), non è possibile cumulare, ai fini in esame, la commissione di estinzione anticipata con gli interessi moratori.

Infatti, secondo la Suprema Corte, in ragione del noto "principio di simmetria", la cd. c.e.a. costituisce "una clausola penale di recesso, che viene richiesta dal creditore e pattuita in contratto per consentire al mutuatario di liberarsi anticipatamente dagli impegni di durata, per i liberi motivi di ritenuta convenienza più diversi, e per compensare, viceversa, il venir meno dei vantaggi finanziari che il mutuante aveva previsto, accordando il prestito, di avere dal negozio"; mentre, come noto, gli interessi moratori "costituiscono una clausola penale risarcitoria volta a compensare il ritardo nella restituzione del denaro, così da sostituire, incrementati, gli interessi corrispettivi; ma, a ben vedere, proprio la natura di penale per recesso, propria della commissione di estinzione anticipata, comporta che si tratta di voce non computabile ai fini della verifica di non usurarietà; la commissione in parola non è collegata se non indirettamente all'erogazione del credito, non rientrando tra i flussi di rimborso, maggiorato del correlativo corrispettivo o del costo di mora per il ritardo nella corresponsione di quello; non si è di fronte, cioè, a "una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente" (arg. D.L. n. 185 del 2008, ex art. 2-bis, quale convertito), posto che, al contrario, si tratta del corrispettivo previsto per sciogliere gli impegni connessi a quella".

Da quanto precede deriva che, nel caso di specie, la commissione di estinzione anticipata, non potendo essere cumulata con gli interessi moratori, non può concorrere alla qualificazione come usurario del tasso di interesse applicato dalla banca mutuante.

6. Infine, la c.t.u. ha evidenziato che anche il tasso di mora, indicato nel contratto nella misura "pari al tasso nominale annuo vigente il giorno di scadente della rata insoluta maggiorato di 3,000 punti", sia stato lecitamente pattuito nella misura del 5,795% (calcolato dall'ausiliario del giudice secondo le prescrizioni del quesito postogli ed in piena conformità con i criteri stabiliti dalla citata sentenza delle Sezioni Unite n. 19597/2020), in quanto inferiore al tasso soglia antiusura del 7,53%.



- 7. Sulla scorta dei riferiti esiti peritali, deve conclusivamente escludersi la fondatezza del presupposto della domanda principale (ovvero la sussistenza dell'usurarietà degli interessi moratori, con conseguente gratuità del mutuo) e, dunque, delle ulteriori domande di compensazione con l'asserito controcredito vantato nei confronti della banca, nonché di risarcimento del preteso danno patrimoniale. Si impone, pertanto, una pronuncia di rigetto della domanda attorea.
- 8. Parte convenuta ha chiesto la condanna di parte attrice, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., per radicale infondatezza e temerarietà delle domande proposte.

La domanda è infondata e non merita di essere accolta.

Come è noto, la norma richiamata sanziona il comportamento illecito della parte, poi risultata soccombente nel giudizio, che dia luogo alla c.d. lite temeraria, pur essendo consapevole dell'infondatezza della domanda o delle eccezioni proposte (caso di mala fede) ovvero omettendo di adoperare il minimo di diligenza richiesta per l'acquisizione di tale consapevolezza (caso di colpa grave). Nel caso di specie, non si ritengono sussistenti gli elementi costituitivi (soggettivo e oggettivo) dell'illecito, posto che la domanda risulta originariamente fondata su orientamenti giurisprudenziali di merito e di legittimità difformi e, talora, addirittura contrastanti (attesa la specificità della materia in esame e la sua continua evoluzione), i quali hanno recentemente trovato innovativo approdo decisorio soltanto con il più volte citato pronunciamento delle Sezioni Unite del 2020, intervenuto in epoca successiva alla instaurazione del presente giudizio.

- 9. Il regime delle spese processuali è regolato dal principio della soccombenza; questo implica che al rigetto della domanda segue la condanna di parte attrice al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano come in dispositivo, secondo lo scaglione corrispondente al valore della presente controversia. In particolare, tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, il calcolo dei compensi professionali è stato effettuato sulla base dei valori medi dei parametri tabellari applicabili allo scaglione di riferimento, ai sensi del D.M. n. 55 del 10.03.2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 13.08.2022, in vigore dal 23 ottobre 2022.
- 10. Anche le spese della consulenza tecnica d'ufficio, come in atti liquidate, devono porsi definitivamente ed interamente a carico della parte attrice, con espresso riconoscimento del diritto di parte convenuta di ripetere, nei confronti del soccombente, le somme eventualmente già corrisposte al c.t.u. in via di anticipazione.

Per Questi Motivi

Il Tribunale di Vasto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da P(omissis) nei confronti di BANCA 1, in persona del legale rappresentante pro tempore, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede:

RIGETTA la domanda di cui in epigrafe;

CONDANNA PP(omissis) al pagamento, in favore di **BANCA 1**, delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi \in 5.838,55 (di cui \in 0,00 per spese documentate, \in 5.077,00 per compensi professionali ed \in 761,55 per rimborso forfettario spese generali, ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, come modificato dal D.M. n. 147 del 13.08.2022, in vigore dal 23 ottobre 2022), oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge;

PONE definitivamente a carico di P(omissis) le spese della consulenza tecnica d'ufficio, per l'importo come liquidato in corso di causa, dichiarando espressamente ripetibili nei confronti dell'attore quelle eventualmente anticipate al c.t.u. da **BANCA 1**;

RIGETTA la domanda di condanna di part e attrice ex art. 96, terzo comma, c.p.c.; MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Vasto, 12/11/2023.

IL GIUDICE dott. Fabrizio Pasquale